



# Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 34

## ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

<b>TITOLO ATTO:</b>	Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la <a href="#">direttiva 2006/112/CE</a> <sup>1</sup> per quanto riguarda le esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico
<b>NUMERO ATTO</b>	<a href="#">COM(2021) 181</a>
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2021/0097 (CNS)
<b>AUTORE</b>	Commissione europea
<b>DATA DELL'ATTO</b>	12/04/2021
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	21/04/2021
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	23/06/2021
<b>ASSEGNATO IL</b>	29/04/2021
<b>DEFERIMENTO PER MERITO</b>	6 <sup>a</sup> Commissione permanente
<b>OGGETTO</b>	Esenzione dall'IVA per le importazioni, cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a destinazione della Commissione europea o di un'agenzia o un organismo UE quando questi agiscono nell'interesse pubblico, nel contesto di crisi e catastrofi.
<b>BASE GIURIDICA</b>	Articolo 113 del <a href="#">Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</a> (TFUE): "Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle (...) imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza".
<b>PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ</b>	Come evidenziato dalla Commissione europea la proposta in esame è conforme al principio di <b>sussidiarietà</b> in termini di: <u>necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione</u> in quanto solo queste ultime possono modificare un atto legislativo vigente dell'UE quale la <a href="#">direttiva 2006/112/CE</a> ;

<sup>1</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

valore aggiunto per l'Unione, rendendola più pronta a gestire situazioni di emergenza a seguito dell'abolizione di un costo che, nelle operazioni di appalto, si è dimostrato tale da ridurre il volume di beni e servizi acquistabili, aumentare la complessità e ritardare le operazioni di solidarietà.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità** poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Rileva, in particolare, la circostanza che l'esenzione dall'IVA si verifichi nell'adempimento di un mandato conferito dal diritto dell'Unione, in particolare per preparare misure contro le crisi e le catastrofi.

*Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. Non risulta ancora pervenuta la relazione governativa prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge.*

## 1) CONTESTO NORMATIVO

L'articolo 143 della [direttiva 2006/112/CE](#) elenca, tra i casi di esenzione dall'applicazione della normativa relativa all'IVA, "l'importazione di beni, da parte della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea o della Banca europea per gli investimenti o da parte di organismi istituiti dalle Comunità" (lettera *f-bis*). Tale esenzione è tuttavia strettamente limitata agli acquisti effettuati per uso ufficiale. Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso della pandemia Covid-19 – ed al fine di trarne gli opportuni insegnamenti rafforzando la preparazione a possibili crisi e minacce sanitarie transfrontaliere future – la Commissione europea ritiene invece urgente "adottare misure al fine di essere pronti ad agire se situazioni analoghe si ripresenteranno in futuro" (par. 2 delle Premesse).

## 2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

La proposta in esame introduce un'**esenzione IVA di ampia portata**<sup>2</sup> a favore della Commissione europea o un'Agenzia o organismo istituito a norma del diritto dell'Unione sia per le importazioni di beni (articolo 1, n. 1) sia per le cessioni di beni o prestazioni di servizi (articolo 1, par. 2, let. *a*). L'esenzione interviene qualora la Commissione, agenzia o organismo operino "nell'adempimento di un mandato ad essi conferito dal diritto dell'Unione nell'interesse pubblico". La let. *b*) dell'art. 1, n. 2, disciplina il certificato di esenzione appositamente istituito.

L'articolo 2 propone per il **recepimento** il termine del 30 aprile 2021 (già scaduto al momento di redazione della presente Nota); un termine più congruo verrà probabilmente fissato nel corso delle negoziazioni tra Parlamento europeo e Consiglio. Per l'**applicazione** delle relative norme si propone invece la decorrenza del 1° gennaio 2021. Il par. 5 delle Premesse motiva la proposta di applicazione retroattiva sulla base della circostanza che "in considerazione dell'attuale pandemia di Covid-19, alcune misure che potrebbero rientrare in tali esenzioni sono già in corso".

---

*A cura di: Laura Lo Prato*  
*Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario*  
11 maggio 2021

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione

---

<sup>2</sup> Nella relazione al documento in esame, la Commissione europea specifica che l'ambito di applicazione della proposta "copre tutti i beni e servizi". A mero titolo esemplificativo, si citano le contromisure mediche di qualsiasi tipo ma anche prodotti e servizi non medici necessari a fronteggiare crisi umanitarie.

per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.